

COMUNE DI SALVIROLA

Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N° 64

Adunanza del 15-11-2025

Codice Ente:10790 7 Salvirola

Codice Materia:

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Costituzione del fondo di garanzia dei debiti commerciali anno 2026.

L'anno duemilaventicinque, addì quindici del mese di novembre alle ore 11:00.

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.

		Presenti - Assenti	
1) Nicola Marani	SINDACO	Presente	
2) RICCARDO COTI ZELATI	VICE SINDACO	Presente	
3) VALERY VAILATI	ASSESSORE	Presente	
TOTALE		Presenti 3	Assenti 0

Partecipa il Segretario Comunale Dr Matteo Malvicini il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Nicola Marani**, in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO CHE a far data dall'anno 2021 la dalla legge 30/12/2018 n. 145 ed in particolare dall'art. 1 commi seguenti hanno stabilito che:

"859. A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

- a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

861. Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare.

862. Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

863. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.

868. A decorrere dal 2021, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

869. A decorrere dal 1° gennaio 2019, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri sono pubblicati e aggiornati:

- a) con cadenza trimestrale, i dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall'inizio dell'anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861;
- b) con cadenza mensile i dati riguardanti le fatture ricevute nell'anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre dodici mesi, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861.

870. A decorrere dall'anno 2019, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, è pubblicato, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente.

871. Le informazioni di cui al comma 869, lettera b), costituiscono indicatori rilevanti ai fini della definizione del programma delle verifiche di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da parte dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

872. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette misure.”;

CONSIDERATO inoltre che l'accantonamento viene calcolato in percentuale variabile sugli stanziamenti di spesa del bilancio 2026-2028 per acquisto di beni e servizi (macro aggregato 103) dedotte le spese finanziate con risorse con specifico vincolo di destinazione;

PRESO ATTO che tale operazione contabile si sostanzia in un congelamento di risorse correnti che sono rese indisponibili per tutto l'esercizio, è obbligatorio nel caso in cui:

- l'ente presenti nel 2025 un indicatore di ritardo, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali. L'indicatore è diverso da quello determinato in base al Dpcm 22 settembre 2014 in quanto – a differenza di quest'ultimo - considera anche le fatture scadute nell'esercizio e non pagate. Tale calcolo avviene direttamente dalla piattaforma dei crediti commerciali. In caso di ritardo, l'obbligo di accantonamento va da un minimo dell'1% per ritardi non superiori a 10 giorni fino a un massimo del 5% per ritardi superiori a 60 giorni;
- l'ente non abbia ridotto, alla data del 31 dicembre 2025, lo stock di debito commerciale scaduto e non pagato di almeno il 10% rispetto all'ammontare registrato alla fine del 2024 e comunicato alla piattaforma dei crediti commerciali. In questo caso il fondo ammonta al 5% degli stanziamenti. Ricordiamo che l'accantonamento non è dovuto nel caso in cui lo stock di debito scaduto alla fine del 2025 non superi il 5% delle fatture ricevute nell'anno;

- l'ente non abbia assolto agli obblighi di comunicazione dei pagamenti alla piattaforma dei crediti commerciali e di trasparenza dei pagamenti sul proprio sito istituzionale, in base al Dlgs 33/2013 (accantonamento pari al 5%);

TENUTO altresì conto che con l'abrogazione del comma 857 della legge 145/2018, non è più previsto il raddoppio della percentuale a carico degli enti che non avessero provveduto a richiedere l'anticipazione di liquidità;

RITENUTO pertanto di adottare entro il 28 febbraio 2026 il presente atto con il quale le amministrazioni devono iscrivere sul bilancio 2026 l'accantonamento di debiti commerciali che emerge dai dati resi disponibili sulla piattaforma dei crediti commerciali;

VISTO che dalla PCC emerge che l'Ente nell'anno 2025 ha uno stock del debito presunto che ammonta ad euro 337,40 rispetto allo stock del debito al 31/12/2024 che ammontava ad euro 19.216,97;

PRESO ATTO che l'indicatore dei pagamenti presunto risultante al 31/12/2025 dalla PCC riporta un tempo medio di pagamento pari a -7,78 giorni, tempo medio in diminuzione rispetto al dato dell'anno 2024, che riportava un ritardo medio ponderato pari a -1,7 giorni;

DETERMINATO pertanto che relativamente all'anno 2026 l'Ente non è soggetto all'obbligo di accantonamento del fondo garanzia debiti commerciali, non avendo rispettato le condizioni sopra illustrate;

VISTO il Tuel

VISTO il regolamento di contabilità;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49, comma 1°, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli ed unanimi

DELIBERA

1. CHE PER LE MOTIVAZIONI sopra espresse non sussiste l'obbligo di accantonamento delle somme relative al fondo garanzia debiti commerciali per l'anno 2026.
2. DI DARE ATTO che la tempestività trimestrale dei pagamenti verrà verificata durante l'anno.

Il presente verbale vien eletto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Nicola Marani

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Matteo Malvicini

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile al pubblico (art.32, comma 1, Legge 18 giugno 2009, n.69) ed è stata compresa nell'elenco, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.125 del T.U. n.267/2000).

Il Funzionario incaricato
F.to Dr.ssa Francesca Compiani

Salvirola, 25.11.2025

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Funzionario incaricato
F.to Dr.ssa Francesca Compiani

Salvirola, lì 25.11.2025

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art.134 D.Lgs.267 del 18.08.2000)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000.

Lì 16.11.2025

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to MATTEO MALVICINI
